



Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA

Int. Stazione F.S. Milano C.le Piazza Duca D'Aosta 20125 Milano

Tel. 026702596 - 0266988627 F.S.2959-2543 -2675 Fax. 0263712229 Fax F.S. 2229 E.Mail:sr.milano.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

CONGEDO PARENTALE

Risposta del Ministero del Lavoro

L'O.r.S.A. Lombardia in data 18 Agosto 2009 ha posto un quesito al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali sul criterio di conteggio dei riposi (RC – R) cadenti in un periodo di richiesta fatta da un lavoratore per Congedi Parentali frazionabili.

Il Ministero del Lavoro ha risposto **che è corretta la nostra interpretazione** e cioè quando un lavoratore fa richiesta di Congedi Parentali frazionati dal lunedì al venerdì ed osserva il riposo il sabato e la domenica rientrando al lavoro il lunedì successivo le due giornate di riposo non devono essere conteggiate come giornate di Congedo Parentale così come previsto dagli art. 32 e seguenti del T.U. 151/ 2001 disciplina del Congedo Parentale e dalla Circolare INPS n. 139 / 2002.

In sintesi oggi la questione è che il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno riconosciuto che il Gruppo FS sbaglia palesemente nel conteggio delle giornate a sfavore dei dipendenti e che si ostina in modo strumentale a non voler garantire i diritti previsti dalle leggi ai lavoratori.

I lavoratori interessati a far valere i propri diritti e che intendono essere assistiti da un legale possono recarsi presso la sede Regionale Or.S.A. Lombardia a Milano Centrale o chiamare al numero di telefono 812 -2959 oppure 812 – 2675.

Cordiali Saluti

Milano 09 settembre 2009

La Segreteria Regionale Or.S.A. Lombardia



Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA

Int. Stazione F.S. Milano C.le Piazza Duca D'Aosta 20125 Milano

Tel. 026702596 - 0266988627 F.S.2959-2543 -2675 Fax. 0263712229 Fax F.S. 2229 E.Mail:sr.milano.orsaferrvie@sindacatoorsa.it

Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione
Legale Lavoro
Roma
RFI
Personale e Organizzazione e Relazioni Industriali
Roma
Trenitalia
Risorse Umane e Organizzazione
Roma
P.C. Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali
Roma
P.C. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Roma
P.C. DRUO Processi Amministrativi
Amministrazione del Personale
Roma
Trenitalia
P.C. Divisione Passeggeri N/I
Risorse Umane Passeggeri N/I
Lombardia
Trenitalia
P.C. Divisione Passeggeri Regionale
Risorse Umane Passeggeri Regionale
Lombardia
Trenitalia
P.C. Divisione Cargo
Risorse Umane Centro Nord Ovest e Centro
Lombardia
P.C. DRUO Processi Amministrativi
Amministrazione del Personale
Milano
Trenitalia
P.C. Risorse Umane Direzione Tecnica e Acquisti Industriali
Risorse Umane DTAI
Centro Nord
Bologna
P.C. Segreteria Generale Or.S.A.
Via Magenta 13
Roma

Oggetto : Risposta del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali sul metodo di calcolo del congedo parentale frazionabile.

La scrivente O. S. in riferimento al quesito inviato in data 18/08/2009 al Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ed in pari data a voi per conoscenza avente come oggetto Congedi Parentali frazionabili allega la risposta ricevuta dallo stesso Ministero del Lavoro in data 07/09/2009 che evidenzia in modo inequivocabile la palese errata applicazione che viene adottata nei confronti del personale del Gruppo FS.

Infatti il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali chiarisce a titolo esemplificativo senza possibilità di dubbio che quando un lavoratore fa richiesta di un periodo di Congedo Parentale frazionato da lunedì al venerdì ed il sabato e la domenica osserva il proprio periodo di riposo da turno (RC- R) e rientri in servizio il lunedì successivo i riposi del sabato e della domenica non vanno conteggiati al periodo richiesto dal lavoratore.

L' interpretazione da parte del Gruppo FS contrasta con quanto stabilito dalla legge infatti gli enti preposti e cioè il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e l'INPS che sono il primo garante della corretta applicazione della legge ed il secondo che recepisce ed emana le circolari attuative per tutti i datori di lavoro hanno stabilito il corretto criterio che le aziende devono obbligatoriamente adottare.

Per quanto sopra esposto ed in funzione del quesito chiarito dall' autorevole Organismo Governativo chiediamo che rivediate il Vostro giudizio in merito alla contabilizzazione dei riposi di turno nelle richieste per Congedo Parentale frazionato onde evitare inutili vertenze legali.

Nell' attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

Allegato: Risposta al quesito posto da Or.S.A. Lombardia

Milano 09/09/2009

La Segreteria Regionale Or.S.A. Lombardia

Orsa Lombardia

Da: "backoffice" <backoffice@lavoro.gov.it>
A: <sr.milano.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it>
Data invio: lunedì 7 settembre 2009 16.27
Oggetto: l: congedo parentale

Gentile Utente,

Le alleghiamo la risposta dell'ufficio competente al quesito da Lei inoltrato.

Cordiali saluti

Consulente 31



***Al Backoffice
SEDE***

Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all'interessato richiedente.

sr.milano.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Oggetto: congedo parentale.

In merito alla richiesta di chiarimenti da Lei formulata, si precisa che la disciplina del congedo parentale è contenuta negli artt. 32 e seguenti del T.U. 151/01.

Si fa presente, inoltre, che dal quesito non risulta chiaro se – nello specifico caso prospettato – la giornata festiva di domenica era di turno *lavorativo* o meno per il dipendente: se così fosse, infatti, il dipendente con turno lavorativo la domenica avrebbe dovuto, per non includere la giornata di sabato tra quelle di congedo parentale, riprendere effettivamente il lavoro la domenica, ovvero richiedere il congedo parentale per l'intera settimana, dal lunedì alla domenica (in quanto coincidente col turno lavorativo); in tale ultimo caso il sabato e la domenica sarebbero stati correttamente inclusi nel conteggio delle giornate di congedo parentale.

Qualora, invece, il dipendente avesse avuto a disposizione il sabato e la domenica come giorni di riposo (settimana corta e festivo) e avesse ripreso l'attività lavorativa il lunedì successivo, dopo aver usufruito del congedo parentale dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica non devono essere inclusi nel conteggio delle giornate di congedo parentale, come specificato dalla **circolare Inps n. 139/2002**, di cui si riporta estratto:

“Il congedo parentale può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato (in mesi o giorni). Come previsto dall'art. 14, comma 7, del CCNL 14.2.2001, nei periodi di congedo parentale si computano anche gli eventuali giorni festivi o non lavorativi che ricadano al loro interno.

A proposito della frazionabilità si precisa che tra un periodo e l'altro di fruizione del congedo parentale è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.

Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo parentale. Significa invece che due differenti frazioni di congedo parentale intervallate da un periodo

feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo parentale anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri tipi di congedo o permessi). In proposito si veda la Circ. n. 134382/17 del 26.1.1982 e n. 82/2001.”

IL MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.